

(N. 1245-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi, ed esecuzione della Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 luglio 1955 fu firmato a Roma, tra i rappresentanti dell'Italia e quelli della Confederazione Svizzera, un Accordo concernente l'esecuzione dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee delle Ferrovie dello Stato che collegano i due Paesi e per il loro finanziamento.

I lavori previsti nell'Accordo concernono:

1) la costruzione del doppio binario tra Gallarate e Arona, compresa l'elettrificazione del secondo binario;

2) il completamento dei lavori d'ampliamento della stazione di Domodossola nel quadro della Convenzione esistente in proposito;

3) l'elettrificazione della linea Pino-Luino (corrente alternata monofase a 15 kw, 16 2/3 periodi) sulla base di un contratto particolare da concludere tra le due Amministrazioni;

4) l'elettrificazione della linea Alessandria-Novara-Oleggio-Arona;

5) l'elettrificazione delle linee Oleggio-Sesto Calende-Luino e Laveno-Gallarate, compreso l'ampliamento della stazione di Luino;

6) l'ampliamento delle centrali idroelettriche destinate ad alimentare le linee di prossima elettrificazione sopra menzionate e l'acquisto di locomotive destinate all'esercizio di queste linee.

Il Governo italiano si è impegnato a mettere in grado le Ferrovie dello Stato, per quel che concerne l'elettrificazione delle linee menzionate ai numeri 4 e 5, ad adattare le loro installazioni alle esigenze delle linee dei treni merci bene attrezzati.

Il Governo svizzero autorizza un prestito da parte delle Ferrovie Federali, alle Ferrovie dello Stato, di 200 milioni di franchi svizzeri, per il finanziamento di questi lavori.

Il finanziamento sarà effettuato per la durata di 26 anni a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo, ai tassi seguenti:

per i primi sei anni, al 3 3/4 per cento;

dal settimo anno, fino al dodicesimo compreso, al 4 1/4 per cento;

per i rimanenti 14 anni, al 4 1/2 per cento.

La Convenzione, che avrà effetto dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo intergovernativo, si presenta vantaggiosa per entrambe le parti, perchè coi lavori che per essa si convengono miglioreranno notevolmente le comunicazioni tra la Svizzera e l'Italia in una zona di frontiera, ove è attivissimo il transito, e rispetto in particolare al nostro Paese per la convenienza finanziaria evidente dell'operazione che darà la facilità di eseguirli in breve periodo di tempo.

Con queste osservazioni il vostro relatore ritiene doversi raccomandare senz'altro all'approvazione del Senato la ratifica dell'Accordo.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla loro entrata in vigore all'Accordo di cui all'articolo precedente ed alla Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato è autorizzata ad assumere a pro-

prio carico il prestito di 200 milioni di franchi svizzeri concesso dalle Ferrovie federali svizzere di cui all'articolo 2 dell'Accordo sopra indicato per la durata ed alle condizioni stabilite nella Convenzione indicata nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sarà assunto dall'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1956-1957 e le relative rate saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.